

## **DELIBERA N. 45/13/CSP**

**ORDINANZA - INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE ESSE TV ( ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ESSE TV") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETT. N) E LETT. AA), PUNTO 3), D.LGS. 177/05 COME MODIFICATO ED INTEGRATO IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETT. F), PUNTO 1) E 10, COMMA 2, LETT. C) ALL A) DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM N. 78/98/CONS**

### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 aprile 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la Delibera Agcom n. 78/98/CONS del 1 dicembre 1998 recante “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Calabria;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 30 novembre 2012, la violazione del disposto contenuto nell’art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) del D.Lgs 177/2005 come modificato, in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e art. 10, comma 2, lett. c) All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS da parte dell’emittente televisiva locale avente carattere comunitario “Esse Tv”, per aver trasmesso, in data 24, 25, 26 e 27 ottobre 2012, *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, superando i limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza;

VISTO l’atto di contestazione CONT./ASSOCIAZIONEESSETV/ESSETV N. PROC. 4/12/REP, datato 5 dicembre 2012 e notificato in data 6 dicembre 2012 alla

Associazione Esse Tv, esercente l'emittente televisiva locale "Esse Tv", che contesta la violazione del disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e s.m.i. in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari, per aver la suddetta emittente trasmesso, in data 24, 25, 26 e 27 ottobre 2012, spot pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione;

CONSIDERATO che la parte in data 7 gennaio 2013 ha fatto pervenire memorie difensive, entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione, con le quali ha chiesto l'archiviazione del procedimento sulla base dell'erroneo conteggio di alcuni programmi che non costituirebbero *spot* pubblicitari, dal momento che nel periodo di riferimento (24, 25, 26 e 27 ottobre 2012) l'emittente televisiva ha trasmesso un programma che reclamizzava la partecipazione del giovane Michele Grandinetti al format televisivo *X Factory* con il quale si invitavano i cittadini di Lamezia Terme a votare per il loro concittadino. Inoltre Esse Tv ha trasmesso uno spazio che reclamizzava i prodotti collaterali che l'emittente produce attraverso l'associazione *Ermes*, che come previsto dall'art. 38, comma 6, TUSMAR, non rientrano nel computo dell'affollamento (...) tali trasmissioni non possono essere considerate telepromozioni, in quanto non rivestono i caratteri di cui all'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) del D.Lgs. n. 177/05 e s.m.i.(...) *in entrambi i programmi, non è stata promossa la fornitura di beni o servizi dietro compenso e la messa in onda delle suddette trasmissioni è avvenuta senza alcuna finalità di lucro, essendo peraltro, l'Associazione Hermes una Onlus;*

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria, su istanza della Associazione Esse Tv, ha audito la stessa in data 22 gennaio 2013, e l'emittente ha ribadito sostanzialmente quanto sostenuto negli scritti difensivi;

RILEVATO che il suddetto Comitato, ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni dell'emittente in merito al computo del numero degli *spot*. Nel caso di specie, infatti, gli *spot* contestati assumono una valenza tipicamente promozionale, in quanto sussistono gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa la natura promozionale della comunicazione anche per l'utilizzazione di formati e linguaggi tipici della comunicazione commerciale, proponendo a questa Autorità, in data 6 marzo 2013, per tale ragione l'irrogazione della sanzione sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e s.m.i.: *l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario, l'emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione*";

CONSIDERATO che, nel caso di specie, l'Associazione Esse Tv, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Esse Tv", ha violato il limite di affollamento orario, trasmettendo, in data 24, 25, 26 e 27 ottobre 2012, *spot* pubblicitari in misura eccedente il 5%, per ogni ora di programmazione, superando i limiti previsti, oltre ogni ragionevole tolleranza, e che le argomentazioni difensive proposte sono prive di pregio in quanto la valenza tipicamente promozionale degli *spot* contestati comporta il superamento dei limiti e la violazione degli obblighi derivanti dalla normativa in questione, tra i quali i limiti quantitativi alla diffusione di messaggi pubblicitari;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Calabria;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva Esse Tv riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 24, 25, 26 e 27 ottobre 2012, integra la violazione della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e s.m.i., in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari;

RITENUTO che pertanto, si riscontra da parte dell'Associazione Esse Tv, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Esse Tv, avente sede in Lamezia Terme (CZ), in Via Del Progresso, 90, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3) d.lgs. 177/05 e s.m.i., in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nel superamento del limite di affollamento orario nella misura del 5%, in quanto emittente a carattere comunitario;
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;
- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue /00) corrispondente a 4 volte il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 4 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, per violazione dell'articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1) e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS sugli obblighi dei concessionari;

VISTO articolo 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1), e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS, nella formulazione vigente alla data della trasmissione della programmazione televisiva contestata;

VISTO l'articolo 51, comma 1, lett. a) e comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla Associazione Esse Tv, esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Esse Tv, avente sede in Lamezia Terme (CZ), in Via Del Progresso, 90, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue /00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 1, lett. n) e lett. aa), punto 3, del D.Lgs. 177/05 come modificato e integrato, in combinato disposto con gli articoli 1, comma 1, lett. f), punto 1), e 10, comma 2, lett. c), All. A) del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 78/98/CONS .

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 45/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 45/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 aprile 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci